

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2463-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE MOLINARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4215)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

e dal Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 gennaio 1963*

Comunicata alla Presidenza il 1^o febbraio 1963

**Modifiche alle norme concernenti provvidenze
in favore della cinematografia**

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge stralcio approvato dalla Camera dei deputati dopo mesi di discussione e di accese polemiche è una transazione avutasi sull'originario disegno di legge presentato dal Governo il 31 ottobre 1962 alla Camera dei deputati.

La ragione della transazione è stata data dalla imminente chiusura della legislatura, perchè se il disegno di legge, approvato dalla Camera e che viene oggi al nostro esame, non venisse approvato, lascerebbe senza alcuna provvidenza l'industria cinematografica per molti mesi avvenire, dal 1° aprile 1963, e provocherebbe una crisi tale che metterebbe in grave situazione l'industria stessa, con tutto quanto ne deriverebbe per le maestranze e con l'arresto della produzione stessa.

Da che cosa è stato provocato il disegno originario presentato alla Camera il 31 ottobre 1962? Esso fu provocato dalla necessità di modificare la legge 27 luglio 1962, n. 1053, che proroga le disposizioni riguardanti la cinematografia e ciò per due fatti verificatisi alla fine dell'estate scorsa: il primo fatto fu il parere favorevole espresso dalla Commissione della C.E.E. in merito al disegno di legge governativo contenente « Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia » allora ed attualmente in corso di esame davanti alla Camera dei deputati; il secondo fatto fu l'atteggiamento di riserva assunto dalla Commissione della C.E.E. in merito alla proroga disposta nella citata legge 27 luglio 1962, n. 1053. La Commissione stessa infatti, in data 9 agosto 1962, comunicò al Governo italiano di avere iniziato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato di Roma, concernente le norme considerate incompatibili con il Trattato stesso.

Il Governo italiano allora, con il disegno di legge presentato in data 31 ottobre 1962, che rappresentava una integrazione ed una modifica alla legge 27 luglio 1962, n. 1053, volle stabilire che, per i film nazionali presentati dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1962, il contributo previsto dall'articolo 11 della legge 31 luglio

1956, n. 897, a favore del produttore, venisse ridotto alla misura del 15 per cento e per i film nazionali presentati dal 1° gennaio 1963 fino al termine di efficacia della legge 27 luglio 1962, n. 1053, venisse ridotto ulteriormente alla misura del 14 per cento degli incassi lordi degli spettacoli nei quali ciascun film nazionale fosse stato proiettato.

In questo modo veniva ad attuarsi quella degressività degli aiuti che era già stata introdotta nel progetto di legge governativo che, come ho già detto, trovasi ancora all'esame della Camera dei deputati e che è destinato a regolare la materia cinematografica fino alla fine dell'anno 1969.

L'entità di tali contributi veniva così ridotta nella misura che la stessa Commissione della C.E.E., attraverso l'approvazione del disegno di legge, ha giudicato compatibile, limitatamente al periodo di tempo indicato, con il rispetto del Trattato di Roma. In conclusione, il disegno di legge rappresentava un necessario provvedimento di transizione e di saldatura fra le vecchie norme della cinematografia scadute il 30 giugno 1962 e prorogate fino al termine del 31 marzo 1963 e quelle di modifica attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Trattandosi di un provvedimento d'urgenza le modifiche proposte rispetto alla legge di proroga del 27 luglio 1962, n. 1053, furono limitate al punto essenziale e delicato che sostanzialmente formò oggetto di rilievo da parte della Commissione della C.E.E.

L'approvazione delle norme del disegno di legge dovevano determinare da parte della stessa Commissione della C.E.E. una valutazione positiva, in quanto con esse veniva praticamente dato inizio a quella degressività di aiuti il cui sistema era stato dalla Commissione della C.E.E. già accettato.

Alla Camera, sul testo, come ho già detto in premessa, del disegno di legge, che era così redatto all'articolo 1: « Il contributo previsto dall'articolo 11 della legge 31 luglio 1956, n. 897, a favore del produttore dei film presentati per l'autorizzazione della proiezione in pubblico a partire dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1962 è ridotto al 15 per cento. Tale contributo è ridotto al 14 per cento a partire

dal 1° gennaio 1963 e fino al termine dell'efficacia della legge 27 luglio 1962, n. 1053 », si accendeva vivacissima discussione, e in essa si inserivano moltissime questioni, che qui non è il caso di ricordare, perchè andremmo alle lunghe: finalmente trovavasi un compromesso, secondo il quale, mentre la riduzione non applicavasi nelle due percentuali del 15 per cento e del 14 per cento per i diversi periodi, essa si condensava in unica percentuale di diminuzione del 15 per cento a partire dal 1° aprile 1963 fino al 30 giugno 1964, prorogando così a quella data le nor-

me stesse sulla cinematografia fissate dalla legge 27 luglio 1962, n. 1053, e scadenti al 31 marzo 1963, e ciò in considerazione del prevedibile scioglimento delle Camere.

Ora pertanto, onorevoli colleghi, è mio parere che non può non approvarsi il disegno di legge venutoci dalla Camera e ciò per le ragioni che ho esposto e per le considerazioni che ognuno di noi comprende.

Vi invito, quindi, ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

MOLINARI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964, continuano ad applicarsi — ad eccezione dell'articolo 29 — le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, salvo quanto concerne la percentuale del contributo statale ai film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000 metri ammessi alla programmazione obbligatoria — compresi i

film a disegni animati — che viene ridotta al 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° aprile 1963 al 30 giugno 1964.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.